



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, BERGER, COMPAGNONE, DI GIACOMO
e PANIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2015

Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che la scriminante della legittima difesa è prevista dal nostro ordinamento con la finalità di accordare prevalenza all'interesse del soggetto ingiustamente aggredito rispetto a quello di chi si è posto volontariamente contro la legge, con il conseguente venir meno del danno sociale che giustifica l'intervento dello Stato e l'applicazione della sanzione penale, sì da rendere lecito un fatto altrimenti vietato in quanto costituente reato. La legittima difesa ruota com'è noto intorno ai due poli dell'aggressione ingiusta e della reazione legittima.

L'aggressione è ingiusta quando provoca il pericolo attuale ed involontario della lesione di un diritto; la reazione è legittima quando essa è necessaria per salvaguardare un bene messo in pericolo, nel senso che il soggetto deve trovarsi nell'impossibilità di agire diversamente, sì che l'aggressione si pone come unico modo per salvare un diritto minacciato, ed in tale ambito si colloca l'ulteriore requisito della proporzionalità che deve sussistere, con giudizio svolto *ex ante*, non fra i mezzi che l'aggredito ha a sua disposizione e quelli usati, ma fra il bene minacciato dall'aggressore ed il bene leso e cioè fra i beni e gli interessi in conflitto.

L'esigenza di modificare la disciplina della legittima difesa, dettata dal codice penale, nasce dalla constatazione che ad una serie di fatti di cronaca, riguardanti violente aggressioni in abitazioni private o in pubblici esercizi a scopo di furto, è corrisposta, nella prova dei fatti, una lacunosa applicazione della scriminante. La magistratura, infatti, sempre più spesso interpretava l'articolo 52 del codice penale in maniera tanto rigorosa da arrivare ad una sostanziale inap-

plicabilità della esimente da esso prevista. Ai criteri stabiliti dalla legge per valutare se una reazione ad una aggressione possa essere considerata lecita è stata data una interpretazione che ha di fatto trasformato un istituto diretto a tutelare le vittime in uno strumento che finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori. All'aggredito sono imposte valutazioni che, in concomitanza di una aggressione, non sempre possono essere effettuate.

Orbene, con la legge 13 febbraio 2006, n. 59, una presunzione è stata introdotta con esclusivo riferimento al requisito della «proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato» (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 23221 del 27 maggio 2010). A dispetto delle proclamazioni del Governo di centro-destra che avallò quella scelta, le modifiche all'articolo 52 del codice penale, approvate in quella circostanza, «hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri» (Cassazione penale, sezione I, sentenza n. 16677 dell'8 marzo 2007). Come sempre, i proponenti di quella parte politica pensarono di assestare un colpo, al servizio della loro ideologica visione della difesa della proprietà privata, invece di corrispondere alle richieste che, prepotentemente, vengono dalla collettività.

La necessità di una legge meno equivocabile nelle sue possibili interpretazioni è avvertita non soltanto dai semplici cittadini, ma anche da molti magistrati, come il procuratore Carlo Nordio, presidente della Commissione incaricata di riformare il codice penale, che in una sua intervista del 20 novembre 2002 al «Corriere della Sera» testualmente affermava: «Oggi le norme in vigore pur consentendo teoricamente a chi si trova di fronte un rapinatore di reagire con le armi, di fatto lo espone a un processo ... Spesso si ritiene che la reazione a mano armata, anche in casa propria, ecceda il pericolo cui si è esposti, di conseguenza viene punita La norma (è) molto generica e lascia spazio ad interpretazioni opposte: lecito, illecito, Assoluzione, punizione Un Codice di impronta liberale (*dovrebbe*) garantire la libertà all'individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale».

Ecco perché, con il presente disegno di legge, si sceglie di rafforzare l'ambito pre-

suntivo, applicandolo anche agli altri due requisiti della scriminante di legittima difesa; nel contempo, però, stante l'assoluta univocità del mezzo di difesa indicato (arma o oggetto idoneo), si sottrae alla disciplina speciale tutto ciò che non attiene alla vita dell'agente o di altra persona; per la difesa della proprietà, si rifluirà nella disciplina probatoria ordinaria del primo comma dell'articolo 52, che rimane, a questo fine, sostanzialmente intatto.

Inoltre, la scriminante speciale si estende a tutte le fattispecie di violazione di domicilio e non, come finora, soltanto a quelle a querela di parte. Peraltro, la stessa previsione dell'articolo 614 del codice penale richiede un rafforzamento punitivo e, a questo scopo, la fattispecie minore è differenziata (innalzando la pena edittale nei casi di inganno o clandestinità della condotta) e quella maggiore è elevata di un anno sia nel minimo che nel massimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Difesa legittima*). - Non è punibile chi ha commesso il fatto, se al momento in cui lo commetteva versava in tutte le seguenti condizioni:

- a) esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui;
- b) avere contrastato il pericolo attuale di una offesa ingiusta;
- c) avere posto in essere una difesa del diritto di cui alla lettera a) proporzionata all'offesa di cui alla lettera b).

Nei casi in cui la condotta di cui all'articolo 614 non pone in pericolo esclusivamente il possesso o la detenzione di beni propri o altrui:

- a) sussiste la condizione di cui alla lettera a) del primo comma, se l'agente versava in una situazione di rischio per la propria incolumità ovvero per quella di altra persona legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati;
- b) sussiste la condizione di cui alla lettera b) del primo comma, se l'agente ha usato un'arma legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo alla difesa, contro colui che violava il domicilio;
- c) sussiste il rapporto di proporzione di cui alla lettera c) del primo comma, anche se l'agente non aveva inizialmente frapposto resistenza, quando permane il pericolo d'aggressione e per tutta la durata della violazione di domicilio.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia

avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

1. L'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 614. - (*Violazione di domicilio*). - Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso introducendosi o trattendosi clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato».

